



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI GELA**  
*Sezione Civile*

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Polizzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1747/16 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa

DA

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il suo studio, sito in Corso ██████████ Gela;

- attore -

CONTRO

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████  
██████████ giusta procura su documento informatico separato allegato alla comparsa di costituzione,



ed elettivamente domiciliata presso lo suo studio della prima, sito in [REDACTED]

Roma;

- chiamato in causa -

#### E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] giusta procura su documento informatico separato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio presso il loro studio, sito in Piazza [REDACTED] Milano;

- chiamato in causa -

**OGGETTO:** responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 22 settembre 2022, celebrata nella forma speciale prevista dall'art. 221, comma IV del D.L. 19.05.2020 n. 34, conv. con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie *ex art.183 sesto comma c.p.c.*

#### INFATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22.12.2016 l'attore in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponendo:

- che nel 2011 era stato pubblicato un romanzo intitolato "Il tai e l'arte di girovagare in motocicletta", scritto dall'autore [REDACTED] [REDACTED] ed edito dalla società convenuta, nel quale erano riportati dei fatti riguardanti la persona dell'attore e non corrispondenti alla realtà;

- che nel corpo del romanzo, segnatamente a pag. 103, era infatti stato scritto che: "Ma l'incubo è appena iniziato. Nel 2005 il poco più che trentenne [REDACTED] [REDACTED] Presidente del [REDACTED] [REDACTED] e titolare di un'impresa edile insieme al fratello [REDACTED] e all'imprenditore [REDACTED] [REDACTED] lotta per



la conquista della leadership mafiosa a Gela. Approfittando dell'assenza del superlatitante [REDACTED] [REDACTED] ricercato da oltre dieci anni, [REDACTED] sale presto ai vertici di cosa nostra. Legato al boss [REDACTED] riesce a mettere le mani su vari appalti. E alcuni arrivano fino ad Aviano, alla base Nato, grazie soprattutto all'operato di [REDACTED] [REDACTED] "Certe cose una moto le vede";

- che tale narrazione traeva origine da un procedimento penale che aveva in passato visto coinvolto il [REDACTED] per fatti riconducibili a quelli evocati dal passo del romanzo richiamato;

- che tuttavia lo stesso era stato assolto - già diversi anni addietro rispetto alla pubblicazione del romanzo - dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso addebitatogli, giusta sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 945/2008 del 17.06.2008;

- che l'autore del romanzo aveva riportato dei fatti immaginari e fantasiosi e per di più attribuendo, ad esso attore, la commissione di uno specifico reato gravissimo, qual è quello di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, senza un più approfondito controllo delle fonti d'informazione e senza tener conto dell'esito della vicenda processuale;

- che il diritto di cronaca non era stato rettammente esercitato, essendo stati travalicati i limiti della verità oggettiva della notizia pubblicata, della pertinenza e della continenza;

- che la narrazione dei fatti non era avvenuta in modo misurato, ma in modo chiaramente scandalistico e tale da rimarcare la forte caratura mafiosa dell'attore;

- che il romanzo in questione aveva recato offesa della reputazione, all'immagine, al decoro professionale e morale di esso attore, noto imprenditore all'interno del territorio gelese, cagionandogli ingenti danni patrimoniali e non, anche per la mancata conferma di diversi accordi di natura commerciale;

- che il fatto risultava ulteriormente aggravato dalla pervasività del mezzo divulgativo utilizzato, di carattere duraturo e tendenzialmente illimitato, nonché dalla immediata associazione tra la persona dell'attore ed il titolo del romanzo per cui è causa, che risultava da una semplice ricerca nominativa sul motore di ricerca Google (tramite la digitazione del nome dell'attore).

Invocava, pertanto, la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura ritenuta equa dal Giudice.

Chiedeva inoltre che venisse disposta la condanna della società convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della L. n. 47/1958 nonché ordinata





la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, oltre al ritiro di tutte le copie del romanzo ancora in circolazione.

Con comparsa di risposta depositata in data 4.04.2017 si costituiva in giudizio la [REDACTED] s.p.a., opponendosi all'accoglimento delle domande proposte.

In via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato ai sensi dell'art. 2947 c.c., essendo stato il romanzo in questione pubblicato nel 2011 (in assenza di successive ristampe) ed avendo, di contro, l'attore posto in essere il primo atto interruttivo in data 12.09.2016, a mezzo p.e.c. con la quale veniva contestata la pretesa lesività del passaggio contenuto nel volume.

Deduceva infine l'infondatezza della domanda avversaria, rilevando:

- che, essendo state le notizie pretesamente diffamatorie riportate in un romanzo e, dunque, in un contesto narrativo privo di alcuna finalità di aggiornamento cronachistico, l'esimente del diritto di cronaca dovesse ritenersi sussistente entro margini più elastici;

- che il passo del romanzo pretesamente diffamatorio aveva esposto fatti veritieri giacché, per un verso, la riferita circostanza del coinvolgimento del [REDACTED] nel tessuto mafioso gelese aveva la sua fonte nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale evocato dallo stesso attore nell'atto introduttivo, e per altro verso le circostanze riportate nella narrazione erano comunque già note alla cronache in quanto variamente riportate in articoli di stampa diffusi in rete oltre che in diversi rapporti redatti dalla Prefettura di Caltanissetta e dalla Conferescenti;

- che ricorrevano altresì gli ulteriori due limiti della pertinenza e della continenza, entro cui il diritto di cronaca può dirsi legittimo, stante la rilevanza pubblica dei fatti narrati;

- che, in ogni caso, anche ove si fosse ritenuto difettare il requisito della verità oggettiva dei fatti, sarebbero ricorsi gli estremi per il riconoscimento della scriminante putativa, stanti: l'effettivo coinvolgimento del [REDACTED] in un procedimento penale nel quale era stato allo stesso contestato il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.; la capillare diffusione di tali notizie sulla rete, anteriore e posteriore alla pubblicazione del romanzo per cui e causa; i successivi procedimenti penali (per frode fiscale, appropriazione indebita e intestazione fittizia di beni) che avevano visto coinvolto (dal 2009 al



2011) il [REDACTED] insieme al padre e ai fratelli, da cui era dato evincere la sussistenza di forme di collegamento tra l'odierno attore e la malavita organizzata;

- che, anche ove si fossero ritenuti sussistenti gli estremi del fatto illecito perpetrato dall'autore del romanzo, e di tal via della casa editrice, difettavano in ogni caso gli ulteriori elementi per il sorgere della responsabilità extracontrattuale (rectius: nesso causale e danno ingiusto) giacché, innanzitutto, inserendo il nome dell'attore sul motore di ricerca Google si otteneva, quale risultato, l'accesso a diversi articoli riguardanti le vicende giudiziarie penali che avevano visto coinvolto lo stesso (ivi compresa la sentenza di assoluzione), comparando la stringa di ricerca che rimanda alla pagine del volume in contestazione solo al sedicesimo posto, sicché l'utente era messo nella condizione di apprendere l'intervenuta assoluzione prima di accedere alla pagina del romanzo incriminata. Per altro verso, difettava qualunque allegazione, prima ancora che prova, rispetto ai presunti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia in punto di *an* che di *quantum*;

- che parimenti infondata era la richiesta di condanna della casa editrice alla pena pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa, essendo la stessa applicabile nei soli confronti del responsabile del reato di diffamazione, da intendersi in senso rigorosamente soggettivo;

- che inammissibile era, infine, la richiesta di pubblicazione della sentenza e di ritiro delle copie del romanzo, quali forme di risarcimento in forma specifica, in quanto, avendo l'attore incoato il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno per equivalente, si sarebbe in caso di cumulo realizzata un'indebita duplicazione risarcitoria.

In subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere manlevata dall'autore del romanzo, [REDACTED] [REDACTED] (in forza dell'accordo editoriale con lo stesso siglato, con il quale l'autore si assumeva la piena responsabilità della propria opera, inclusi i riferimenti a persone o fatti riconducibili alle stesse) e per l'effetto condannarsi quest'ultimo al pagamento delle somme che lo stesso si fosse trovato a dover corrispondere all'attore.

Differita l'udienza per consentire la chiamata del terzo, si costituiva dunque il terzo chiamato [REDACTED] [REDACTED] con comparsa del 6.09.2017, il quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato dall'attore, essendo stato il romanzo in questione





pubblicato nel 2011 e non essendo stata dall'attore avanzata nessuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti.

Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda evidenziando:

- che, qualificandosi il romanzo in questione come un'opera letteraria, un'eventuale narrazione diffamatoria fosse scriminata in presenza di presupposti ulteriori e più ampi rispetto a quelli operanti in materia di cronaca giornalistica, essendo richiesto, ai fini del riconoscimento dell'illiceità del fatto, oltre alla non verità del fatto, anche la non riconducibilità dell'offesa arrecata ad uno sforzo creativo;

- che il passo del romanzo pretesamente diffamatorio aveva esposto fatti veritieri (se non nel loro effettivo contenuto quantomeno ove riferiti alla notizia narrata) in quanto ricalcavano quasi pedissequamente il contenuto di diversi articoli giornalistici, pubblicati sia precedentemente che successivamente all'edizione del romanzo, e che a loro volto avevano puntualmente tratto spunto dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ██████████ per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.; sul punto dunque adesivamente riportandosi a quanto già dedotto dalla convenuta ██████████

- che difettava in ogni caso il nesso causale e il danno (per le stesse considerazioni già rassegnate dalla casa editrice convenuta).

Contestava, in via gradata, la fondatezza della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla ██████████ per essere la clausola dell'accordo editoriale citata dalla stessa qualificabile come clausola vessatoria *ex art.* 1341 c.c., tuttavia non specificamente sottoscritta dal ██████████ e pertanto nulla.

Concessi i termini *ex art.* 183 comma VI c. p. c., la causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.

In mancanza di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 22.09.2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta

██████████ s.p.a. e dal terzo chiamato ██████████



Ed invero, in tema di responsabilità extracontrattuale, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione quinquennale.

Sebbene, poi, l'art. 2947 co. III c.c. preveda un allungamento del termine di prescrizione laddove il fatto illecito (fonte del danno e, conseguentemente, del diritto al risarcimento) integri al contempo una fattispecie di reato per il quale siano previsti termini di prescrizione più lunghi rispetto a quello quinquennale, nel caso di specie tale norma risulta priva di utilità pratica, alla luce del principio di diritto statuito da Cass. civ. sez. III n. 20609 del 07/10/2011, secondo cui *"l'art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza"*.

Coerentemente con tale principio, pertanto, il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione deve essere ricollegato al momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato, ovvero al momento in cui si è verificato il danno. Quanto al concetto di "verificarsi del danno", secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché il danno acquisti rilevanza giuridica è necessaria una sua manifestazione, ovvero che esso sia esteriorizzato, conoscibile o percepibile, non bastando, ai fini del diritto al risarcimento e, dunque, della decorrenza della prescrizione, una sua mera realizzazione oggettiva. Con riferimento poi al danno non patrimoniale, la consapevolezza, da parte della vittima, del fatto lesivo, ne costituisce il necessario presupposto, posto che la sofferenza morale soggettiva derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione in tanto può sussistere in quanto la persona interessata sia venuta a conoscenza dell'illecito, non potendo altrimenti sussistere il diritto al risarcimento del danno e, conseguentemente, la decorrenza della prescrizione.

Traslando tali principi al caso di specie, essendo il ██████ venuto a conoscenza del romanzo pubblicato da parte della ██████ solamente nel settembre 2016 (secondo quanto dedotto dall'attore in seno alle memorie *ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.* e non contestato *ex adverso*), l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute non può essere accolta, non essendo ancora decorso, all'epoca del compimento dei primi atti interruttivi (*id est* lettera di diffida del 12.09.2016 nei confronti della ██████ s.p.a. e notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, avvenuta il 15.05.2017, nei confronti del terzo chiamato ██████ né il termine di prescrizione quinquennale né, a fortiori, quello allungato *ex art. 2947 co. III c.c.*





Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta è infondata e va pertanto rigettata sulla scorta delle considerazioni che seguono, non ricorrendo alcun profilo diffamatorio nel passaggio narrativo contestato.

Occorre innanzitutto dare atto della sussumibilità della condotta lamentata dall'attore nell'ambito della diffamazione commessa a mezzo stampa. Invero, un romanzo può integrare gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa ove, come nel caso di specie, dimostrata la coincidenza tra la figura rappresentata ed un soggetto realmente vissuto, le modalità di rappresentazione letteraria risultino offensive della sua reputazione e il personaggio in questione sia riconoscibile da una cerchia indiscriminata di lettori (cfr. sul punto Tribunale Piacenza, 18/04/1997).

Sotto tale crinale, non risultano conferenti le difese svolte dai convenuti poggianti sulla qualificabilità del mezzo con cui è stata perpetrata la condotta pretesamente diffamatoria come "opera letteraria" e non come stampa giornalistica, facendo da ciò discendere la necessità, ai fini della configurazione del fatto illecito diffamatorio, che la notizia, oltre a essere non veritiera, esuli da qualsiasi sforzo creativo dell'autore.

Questo Tribunale è certamente a conoscenza della giurisprudenza formatasi in ordine alla distinzione - ai fini dello specifico atteggiarsi delle condotte diffamatorie e dei confini entro cui le stesse possono ritenersi scriminate - tra le diverse forme di manifestazione del pensiero che si sostanziano, da un lato, nell'attività giornalistica e, dall'altro, in quella letteraria.

È stata così evidenziata la profonda differenza tra "tali tipi di forme di estrinsecazione del pensiero, affermando l'esistenza di una profonda diversità tra le notizie giornalistiche e le opere artistiche (letterarie, teatrali o cinematografiche), nel senso che le prime (che hanno la principale norma di riferimento nell'art. 21 Cost.) svolgono la funzione di "offrire" informazioni, notizie, fatti e vicende (cronaca), anche con valutazioni soggettive di ordine etico-politico (critica), mentre le seconde (fondate soprattutto sull'art. 9 Cost. e sulla configurazione del nostro ordinamento come dello "Stato di cultura") sono connotate dalla creatività o comunque da un'attività intellettuale tendente all'affermazione di ideali e valori, che l'autore, facendoli propri, intende trasmettere agli altri. Ed è per questo che l'attività letteraria, in quanto artistica, può avere toni a volte elegiaci, altre volte comici o drammatici, ed anche fortemente critici (come nel caso in esame); pertanto, perchè un'opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell'altrui reputazione





*non basta (come ritenuto dalla decisione impugnata) ritenere e accertare che l'opera artistica non sia veritiera, perchè "l'arte" non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell'artista, in base ai suoi valori" (ex multis Cass. civ. Sez. III, Sent., n. 7798/2010).*

D'altro canto, ritiene il giudicante che, ferma la complessiva natura letteraria, a tratti fantastica, del romanzo *de quo* (imperniato sulla figura di una moto a fungere da "coro" nel percorso soggettivo compiuto dal narratore attraverso i ricordi personali nella propria terra di origine), nel passaggio riportato a pag. 103, qui in contestazione, si scorgono i tratti propri del testo giornalistico, stanti i chiari riferimenti non solo a precise circostanze storiche temporalmente collocate ma anche alla persona dell'attore e ad altri soggetti notoriamente coinvolti nella vita mafiosa all'interno del territorio gelese, tutti peraltro perfettamente riconoscibili in quanto individuati con i propri veri nomi.

Pertanto, occorre procedere al vaglio circa l'eventuale sussistenza, nella fattispecie in esame, di una delle scriminanti (*id est* diritto di cronaca, diritto di critica e diritto di satira) che, elidendo l'antigiuridicità del fatto diffamatorio, fanno venire meno l'illiceità del fatto e, conseguentemente, la risarcibilità delle conseguenze dannose eventualmente derivatene al soggetto diffamato.

Non appare superfluo, sul punto, riprendere i principi in materia di diritto all'identità personale e di manifestazione del pensiero che qui vengono in rilievo.

La Suprema Corte ha definito il diritto all'identità personale come l'interesse della persona "*a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica*" "*qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome*" (Cass. n.3769/85).

Nel bilanciamento di diritti di pari dignità costituzionale, il diritto all'identità personale può essere limitato in conseguenza dell'esercizio di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti,



tra cui il diritto di cronaca, tutelato dall'art. 21 della Costituzione. Tale diritto, espressione del diritto inviolabile di manifestazione del pensiero, può prevalere su quello all'identità personale, ove vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) verità della notizia (che può ricorrere in due diverse ipotesi: quella della "verità assoluta" e cioè di un fatto che viene effettivamente accertato come vero, ovvero quella della "verità putativa" per la quale è necessario e sufficiente che questa corrisponda, quanto meno all'epoca in cui è diffusa, ad una verità ragionevolmente presunta, sulla base di informazioni assunte da fonti attendibili e, ove necessario, riscontrate);

b) la continenza, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti);

c) la pertinenza, cioè l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico (cfr. tra le molte Cass. 978/96, Cass. 1205/07, Cass. 12420/08).

Muovendo le mosse dal primo dei presupposti sopra rassegnati cui è subordinata l'operatività della scriminante, preme subito evidenziare che, nel caso concreto, si deve considerare la veridicità della notizia, non in un contesto di critica morale e politica, bensì in un ambito di cronaca giudiziaria e storica, ove al cronista è richiesto maggior rigore circa la precisione dei fatti riportati. Ciò in quanto nel passaggio narrativo incriminato, di cui a pag. 103 del romanzo *"Il Tai e l'arte di girovagare in bicicletta"* (all. n.1 all'atto di citazione), sono stati brevemente riportati, nei tratti essenziali, quelli che sarebbero stati gli esordi del ██████████ nella "leadership mafiosa di Gela".

Più in particolare, nel romanzo si narra che nel 2005 il ██████████ all'epoca ██████████ Calcio oltre che titolare di un'impresa edile insieme al fratello ██████████ e all'imprenditore ██████████ ██████████ avrebbe iniziato ad affermarsi tra i vertici di Cosa Nostra all'interno del territorio gelese, in parte grazie al legame con il boss ██████████ ██████████ ed in parte *"approfittando dell'assenza del superlatitante ██████████ ██████████"* Vengono dunque evocati dei non meglio precisati appalti che il ██████████ sarebbe riuscito, in tale contesto, ad accaparrarsi, alcuni dei quali relativi ad opere da effettuarsi all'interno della base Nato di Aviano.

Ora la differenza tra la cronaca e la critica risiede in ciò che, mentre con quest'ultima si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva e che può





estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente, la cronaca si connota per una narrazione essenzialmente veritiera dei fatti. Questa distinzione implica, come è ovvio, diversi margini entro i quali, l'una e l'altra, possono produrre un effetto scriminante della condotta diffamatoria: più rigorosi nel caso della cronaca e più elastici e meno definiti per la critica, la quale appunto non si concreta nella narrazione veritiera dei fatti, ma si esprime per sua natura in un giudizio, che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, per la valutazione dei quali dunque non valgono i soli canoni ermeneutici della verità, della continenza e dell'interesse sociale, ma che non può comunque spingersi fino all'offesa della reputazione individuale.

Ebbene, polarizzando l'attenzione sul diritto di cronaca giudiziaria, che qui viene in rilievo, essa può ritenersi lecita quando il cronista si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre assume connotati di illiceità quando, invece, le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive. In tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare la notizia e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (cfr. in tal senso Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7333).

Ancora, la verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal cronista alla data di pubblicazione dell'articolo e non certo all'esito finale del relativo giudizio penale. Né il giornalista ha l'obbligo di effettuare controlli perché tale obbligo non sussiste quando, come nel caso di specie, la fonte informativa si identifica nell'autorità giudiziaria (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7605).

Con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, infatti, il criterio della verità oggettiva dei fatti non riguarda il fatto in sé oggetto della vicenda giudiziaria, bensì la situazione accaduta nell'ambito dell'attività giudiziaria, e il cronista è solo tenuto a riportare le notizie risultanti dagli atti processuali, ma non a controllare la verità dei fatti o l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, che costituisce specifica attività del processo. Ne consegue che, di fronte alla notizia certa del procedimento penale e dei contenuti di un atto giudiziario, non spetta al cronista svolgere indagini



autonome, finalizzate a verificare la veridicità dei fatti sottostanti al processo e la fondatezza delle tesi del pubblico ministero o del provvedimento giudiziario di custodia cautelare, essendo sufficiente che i concetti e le parole riportate siano rispondenti al contenuto degli atti giudiziari o delle dichiarazioni inserite nel fascicolo e che la fonte giudiziaria sia verificabile.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la condotta dell'autore del romanzo si è posta nell'alveo del diritto di cronaca giudiziaria, esercitata sotto il profilo putativo di cui all'art. 59, u.c. c.p., essendo stato il contenuto del narrato tratto da un atto promanante dell'autorità giudiziaria e ritenuto altresì che – alla luce delle deduzioni delle parti e delle risultanze dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio – deve ritenersi assolto l'obbligo di controllo delle fonti e delle circostanze narrate.

Nello specifico, dal combinato disposto di cui agli artt. 51 e 59 u.c. c.p. si evince che l'eventuale discrepanza tra il fatto narrato e quello effettivamente accaduto non esclude che possa essere invocata la esimente, anche putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca, quando colui che ha divulgato la notizia, pur avendo compiutamente adempiuto il dovere di controllo delle fonti da cui la ha appresa, abbia una percezione erronea della realtà. Invero, la verità del fatto, per granitica giurisprudenza, non deve più essere esclusivamente intesa come verità obiettiva, bensì anche nella sua accezione putativa, a condizione che l'informazione divulgata sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, caratterizzato anche dalla buona fede del cronista (cfr. Cass. pen. n. 27106/2010 e Cass. pen., sez. 5, 13 novembre 2017 n. 51619 secondo cui la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "*è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio*").

A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è peraltro coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale ha sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "*frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca*", vale a dire che il cronista "*l'abbia accuratamente verificata*" (cfr. *ex multis* Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2751).

L'analisi dello scritto diffamatorio compiuta alla luce delle premesse testé svolte conduce a ritenere che il medesimo sia stato redatto e pubblicato nel legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria putativa.





Innanzitutto, la ricostruzione compiuta a pag. 103 del romanzo, come sopra rassegnata, non si discosta in modo significativo dalle risultanze emergenti dall'ordinanza di custodia cautelare (all. n. 3 alla comparsa di costituzione della ██████████ emessa nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Caltanissetta n. 144/93 R.G.N.R. e n. 2190 bis R.G.G.I.P. Nell'ambito di tale procedimento, il ██████████ era infatti stato indagato, insieme ad altri esponenti – come chiaramente evincibile dal capo di imputazione - per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., per aver fatto parte all'interno della provincia di Caltanissetta del "clan ██████████ articolazione di "Cosa Nostra" col fine, tra gli altri, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche, quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private concessioni, appalti di opere pubbliche e pubblici servizi. Nel corpo dell'ordinanza viene poi dato atto dei riscontri a sostegno della colpevolezza del ██████████ consistenti tra l'altro nelle dichiarazioni rese da testimoni o collaboratori di giustizia in ordine all'affiliazione dello stesso al clan ██████████ in seno al quale si occupava, insieme ai fratelli, principalmente del traffico di sostanze stupefacenti.

L'autore, pertanto, si è mantenuto fedele al nucleo essenziale dell'ordinanza cautelare in questione.

Del resto, il fatto che il passo narrativo riporti un fatto di cronaca giudiziaria, come sopra tratteggiato, avvenuto sulla base del provvedimento del Gip di Caltanissetta, non implica però che esso dovesse limitarsi a una quasi pedissequa riproduzione del provvedimento. Se, infatti, è vero che le notizie di cronaca giudiziaria non possono essere manipolate, dovendo attenersi fedelmente il testo al provvedimento giudiziario, essendo qui maggiormente rigoroso l'obbligo di verità oggettiva, il cronista ha sempre la possibilità di commentare il fatto e di riportare delle aggiunzioni su fatti marginali nonché, più in generale, di esercitare il proprio diritto di cronaca e critica che trascende il provvedimento.

Nel caso di specie l'autore del romanzo ha proceduto a contestualizzare le condotte penalmente rilevanti addebitate al ██████████ collocandole entro un più preciso margine temporale rispetto a quello, più ampio, coperto dall'ordinanza cautelare (identificando con l'anno 2005 quello in cui il ██████████ si sarebbe affermato tra i vertici di Cosa Nostra) nonché specificando la tipologia di alcuni



degli appalti che lo stesso sarebbe riuscito ad ottenere (*rectius* quelli relativi all'esecuzione di lavori all'interno della base NATO di Aviano).

Rimane il fatto che il nocciolo duro dei fatti narrati (consistente: nell'imputazione del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., nell'affiliazione del [REDACTED] al clan [REDACTED] e nel legame con [REDACTED] [REDACTED] – notoriamente fedele alleato del boss di Caltanissetta [REDACTED] – nonché nella previsione, tra gli scopi dell'associazione mafiosa *de qua*, dell'acquisizione del controllo di attività economiche quali appalti di opere pubbliche) è stato fedelmente estrapolato dall'ordinanza cautelare citata. Rispetto a tali circostanze, le specificazioni riportate dall'autore si configurano come marginali e prive di alcuna idoneità ad acuire il disvalore insito nella condotta diffamatoria.

Diversi elementi inducono, poi, a ritenere positivamente riscontrata la verità putativa del fatto narrato.

Rilievo dirimente riveste, innanzitutto, la circostanza che il [REDACTED] dopo essere stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare sopra citata, venne effettivamente rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., (proc. n. 2016/2004 R.G.N.R. e n. 533/2006 R.G.T.) in quanto ritenuto appartenente al clan mafioso [REDACTED] articolazione di Cosa Nostra nel territorio gelese, segnatamente come sodale della famiglia [REDACTED] tra i cui settori di interesse criminale rientravano a pieno titolo gli appalti pubblici affidati a società gestite da uomini del clan, anche presso la base NATO di Aviano.

Tanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Gela n. 449/2007 del 18.10.2007 (versata in atti dall'attore con le memorie *ex* art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.), poi confermata in appello per quanto concerne la posizione del [REDACTED] (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 945/2008 del 17.06.2008, anch'essa depositata dall'attore con le citate memorie) con la quale veniva infine emessa nei confronti del [REDACTED] pronuncia di non doversi procedere (in relazione all'imputazione contestata dal 1997 al 2000, per violazione dell'art. 414 c.p.p.) e sentenza di assoluzione per insufficienza di prova *ex* art. 530, comma II c.p.p. in relazione all'imputazione per il periodo successivo.

La circostanza per cui il giudizio penale venne a concludersi con una sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p., e non invece con una pronuncia di assoluzione con formula piena che accertasse nel merito la sostanziale estraneità del [REDACTED] ai fatti contestati, valutata in





uno al difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte dell'attore circa il rilievo mediatico (di peso analogo a quello della precedente ordinanza di custodia cautelare) dato alla citata sentenza di assoluzione, induce a ritenere che l'autore versasse in uno stato di buona fede idoneo ad integrare gli estremi della scriminante putativa, avendo lo stesso avuto una percezione erronea della realtà oggettiva, pur avendo tuttavia adempiuto il dovere di controllo delle fonti da cui la ha appresa.

A corroborare la verosimiglianza della notizia concorre poi la circostanza, anch'essa documentalmente comprovata, per cui i fatti narrati erano già stati riportati dalla stampa di rilievo nazionale, sia prima che dopo l'intervenuta sentenza di assoluzione. Il riferimento è, innanzitutto, all'articolo della "Repubblica" del 16.12.2005 (all. n. 4 alla comparsa di costituzione della ██████████ ██████████) peraltro pedissequamente riprodotto dall'autore nel passo citato, nonché l'articolo "Calcio&Mafia" pubblicato dal "Il Fatto quotidiano" il 25.05.2010 (all. n. 11 alla comparsa di costituzione di ██████████ ██████████) dunque successivamente alla sentenza di assoluzione.

Infine, non conferenti paiono le difese svolte dall'attore poggianti sull'intervenuto riconoscimento, in favore del ██████████ del risarcimento del danno ottenuto dallo Stato per l'ingiusta detenzione subita in relazione all'ordinanza cautelare richiamata nell'ambito delle presenti motivazioni. Invero, in disparte la questione della tardività della difesa, sollevata per la prima volta in seno alle memorie *ex art.* 183, comma VI n. 1 c.p.c., risulta troncante la circostanza per cui la relativa pronuncia venne resa in epoca successiva rispetto ai fatti per cui è causa. Invero, a fronte della pubblicazione del romanzo (avvenuta nel maggio 2011, in assenza di ristampe, secondo quanto dedotto dai convenuti e non contestato *ex adverso*), il risarcimento del danno per ingiusta detenzione venne riconosciuto al ██████████ ben più di quattro anni dopo, in forza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 16.06.2015 (prodotta dall'attore in data 24.11.2017), dunque è chiaramente da escludersi che il ██████████ ne fosse stato a conoscenza al momento della pubblicazione del romanzo.

Ricorrono, infine, gli ulteriori requisiti della pertinenza dei fatti narrati, attesa la sussistenza di un rilevante interesse pubblico a conoscere i fatti afferenti al procedimento penale che aveva visto coinvolto il ██████████ considerato, da un lato, l'estremo disvalore – sociale prima ancora che giuridico – insito nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, dall'altro, la posizione di spicco ricoperta dal ██████████ all'interno della società (noto imprenditore ed ex ██████████



██████████ e della continenza, in quanto le espressioni contenute nel testo risultano misurate sia nel loro contenuto che nella loro forma espositiva, in rapporto alla tipologia e alla gravità dei reati contestati. La narrazione risulta difatti sostanzialmente coerente con il contenuto di un provvedimento giudiziario, riportando una sintesi sostanzialmente corretta dei fatti, nonostante la scelta dei toni velatamente scandalistici, tali da attirare al massimo l'attenzione del lettore, e l'utilizzo di espressioni evocanti il giudizio personale dell'autore (come la frase "*l'incubo è appena iniziato*", di cui all'incipit del passaggio narrativo), comunque valorizzabili come lecita esternazione del diritto di critica.

Per tutto quanto sopra esposto, è pertanto da ritenere che lo scritto oggetto del presente giudizio non esorbiti i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, nella forma putativa, con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria azionata dall'attore.

Si dichiara assorbita ogni altra questione non esplicitamente delibata.

La soccombenza di parte attrice regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta [causa di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi per attività di studio, introduttiva e decisionale].

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarata assorbita ogni questione non trattata, così provvede:

- rigetta la richiesta di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti della ██████████ ██████████ ██████████
- condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla difesa dei convenuti, liquidate in complessivi euro 5.810,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Così deciso in Gela, il 27.02.2023

**Il Giudice**  
Giulia Polizzi





